

Informativ@ mail fiscale

Argomenti trattati

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Circolare nr. 1 gennaio 2026

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

Di seguito, **le novità di maggiore interesse** introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, con evidenza dei principali impatti e delle decorrenze dal **1° gennaio 2026** (salvo diverse previsioni).

Riduzione aliquota IRPEF e modifica detrazioni

Prevista la **riduzione dell'aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%**, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Di conseguenza l'IRPEF si applica come segue:

SCAGLIONE DI REDDITO	ALiquota
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 50.000 euro	33%
oltre 50.000 euro	43%

Inoltre, viene modificato l'art. 16-ter del TUIR con l'introduzione del nuovo comma 5-bis, che dispone, per i soggetti con reddito complessivo **> 200.000 euro**, una **riduzione di 440,00 euro** della detrazione dall'imposta lorda riferita a:

- ♦ oneri **detraibili al 19%**, *escluse le spese sanitarie*;
- ♦ **erogazioni liberali** a favore dei **partiti politici**;
- ♦ **premi assicurativi** per rischio **eventi calamitosi**.

In pratica chi supera la soglia dei 200.000 euro subisce un "taglio" di 440,00 euro sulle detrazioni sopra indicate (non sulle spese mediche).

Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità

Rifinanziata la misura di **sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale** denominata "*Carta dedicata a te*", con **500 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027**.

Il contributo, pari a 500 euro in erogazione unica, è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di ISEE non superiore a 15.000 euro.

Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio

Al fine di assicurare salari adeguati e incentivare la contrattazione collettiva, viene previsto che gli incrementi retributivi:

- ♦ **previsti da accordi stipulati tra il 2024 e il 2026**
- ♦ **corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026**,

siano assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali **pari al 5 per cento**.

Tale regime di favore si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti con **reddito non superiore a euro 33.000**.

Il comma 8 riguarda **l'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa¹** che scende **all'1%** mentre si innalza da 3.000,00 a 5.000,00 euro il limite complessivo annuo erogabile, per gli anni 2026 e 2027.

I commi 10 e 11 prevedono per l'anno 2026, per le **maggiorazioni e indennità** corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, a quello svolto nei giorni festivi e di riposo e al lavoro a turni, entro il limite annuo di 1.500 euro, **una imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento**.



Fanno eccezione i settori turismo e terme nei quali è riconfermata la misura previgente che si vedrà al comma 18.

Infine, si conferma anche per il 2026 la rilevanza al 50% dei dividendi da azioni corrisposte ai lavoratori per premi di risultato².

Misura	Aliquota / Regime	Soglia / Limite	Periodo di applicazione
Incrementi retributivi da rinnovi contrattuali	Imposta sostitutiva IRPEF + addizionali: 5%	Reddito lavoratore ≤ 33.000 €	Accordi 2024–2026; incrementi corrisposti nel 2026
Premi di risultato / partecipazione agli utili	Imposta sostitutiva: 1%	Limite annuo erogabile 5.000 €	Anni 2026–2027
Maggiorazioni e indennità (notturno, festivi, turni)	Imposta sostitutiva IRPEF + addizionali: 15%	Limite annuo 1.500 €	Anno 2026
Dividendi da azioni ai lavoratori per premi di risultato	Rilevanza per retribuzione imponibile 50%	—	Anno 2026

Innalzamento valore massimo buoni pasto elettronici

Viene incrementato da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei “buoni pasto” elettronici³ corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti in sostituzione del servizio mensa.

¹Di cui ai commi da 182 a 189 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015

² Articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. 15 maggio 2025, n. 76.

³ Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Locazioni brevi

La Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina fiscale delle **locazioni brevi**, introducendo un **limite più restrittivo** per l'applicazione della **cedolare secca**.

In particolare, il regime della cedolare secca sarà applicabile **solo se il contribuente concede in locazione breve non più di 2 appartamenti**.

Nel caso in cui gli appartamenti concessi in locazione breve siano **più di 2**, l'attività di locazione:

- ♦ **si presume svolta in forma imprenditoriale,**
- ♦ **indipendentemente** dal soggetto che la esercita (persona fisica o altro soggetto).

Pertanto, a seguito delle modifiche introdotte:

- ♦ **l'aliquota del 21%** resta in ogni caso, applicabile al **primo immobile;**
- ♦ **al secondo immobile si applica l'aliquota del 26%;**
- ♦ dal terzo immobile il reddito viene considerato reddito d'impresa.

Agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Per il **periodo d'imposta 2026** resta applicabile la disciplina più favorevole delle detrazioni per interventi di **recupero del patrimonio edilizio**, con aliquota pari al **50%** per le spese sostenute sull'**abitazione principale** e al **36%** per quelle relative agli **altri immobili**.

Le **medesime aliquote** si applicano, **per il 2026**, anche agli interventi agevolati con **ecobonus** e **sismabonus**, secondo le rispettive regole di accesso.

In sintesi, vengono prorogate:

- ♦ **l'aliquota generale di detrazione al 36%;**
- ♦ **l'aliquota agevolata del 50%** per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

È inoltre **confermato per il 2026** il **bonus mobili**, con **limite massimo di spesa pari a 5.000 euro** e riconosciuto ai contribuenti che fruiscono dei bonus per la ristrutturazione edilizia, per l'**acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** finalizzati all'**arredo dell'immobile** oggetto di **ristrutturazione**.



La detrazione, da ripartirsi in **10 quote annuali di pari importo**, è calcolata su un **ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro**.

Interventi rigenerazione urbana

La Legge di bilancio 2026 interviene sulla disciplina⁴ degli **interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana**.

In base alla normativa previgente, tali interventi **non potevano riguardare edifici abusivi, né immobili situati nei centri storici o in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta, salvo il caso** in cui fosse già stato **rilasciato un titolo abilitativo edilizio in sanatoria**.

Con la modifica introdotta dalla manovra, viene **ampliata la platea degli edifici ammessi** agli interventi di rigenerazione urbana. In particolare:

- ♦ non sono più ammessi solo gli edifici per i quali il titolo edilizio in sanatoria **sia stato formalmente rilasciato**;
- ♦ **rientrano ora** anche gli edifici per i quali il titolo in sanatoria **sia stato comunque conseguito**, anche se non espressamente "rilasciato" secondo la formulazione precedente.

La norma chiarisce inoltre che il **conseguimento del titolo edilizio in sanatoria** può essere avvenuto anche nell'ambito delle principali leggi di condono edilizio, e in particolare:

- ♦ della legge n. 47/1985;
- ♦ della legge n. 724/1994;
- ♦ del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Imposta sostitutiva neo-residenti

Introdotta **importanti modifiche al regime agevolato per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia**⁵ (c.d. regime dei "neo-residenti").

In particolare, **per le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2026**, viene **incrementato l'importo dell'imposta sostitutiva** dovuta sui **redditi prodotti all'estero**, sia per il soggetto principale sia per i familiari che estendono l'opzione, secondo le seguenti misure:

PRECEDENTE SOSTITUTIVA	IMPOSTA	NUOVA SOSTITUTIVA	IMPOSTA
soggetto trasferito € 200.000		soggetto trasferito € 300.000	
familiari € 25.000		familiari € 50.000	

Regime forfettario

Si **estende anche** per l'anno fiscale **2026** la possibilità di **accedere al regime**

⁴ l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 70/2011

⁵ disciplinato dall'articolo 24-bis del TUIR

forfettario anche per i contribuenti che hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati fino a 35.000 euro⁶.

Tassazione plusvalenze su crypto-attività

La Legge di bilancio 2026 interviene sulla tassazione delle crypto-attività, dopo che la Legge di bilancio 2025 aveva previsto, **a decorrere dal 1° gennaio 2026**, l'innalzamento al **33%** dell'imposta sostitutiva applicabile alle **plusvalenze e agli altri proventi** derivanti da rimborso/cessione, permuta o detenzione di crypto-attività.

Viene introdotta una **misura agevolativa specifica** per una categoria particolare di crypto-attività, ossia i **token di moneta elettronica denominati in euro** (in pratica, le cosiddette **stablecoin "euro-linked"**). Per queste operazioni, l'imposta sostitutiva **resta al 26%** e non si applica l'aliquota ordinaria del 33%.

In sintesi:

- ♦ **aliquota ordinaria crypto-attività (dal 2026)** del 33%
- ♦ **aliquota agevolata (token "euro")** del 26% per i redditi diversi e proventi derivanti da **detenzione, cessione o impiego** di token di moneta elettronica denominati in euro.

La norma chiarisce inoltre che, per **"token di moneta elettronica denominati in euro"**, si intendono i token:

- ♦ **il cui valore è stabilmente ancorato all'euro**, e
- ♦ i cui fondi **di riserva** sono **detenuti integralmente in attività denominate in euro** presso **soggetti autorizzati nell'Unione europea**.



Non costituisce realizzo di plusvalenza/minusvalenza la mera **conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro**, né il **rimborso in euro del valore nominale**.

Computo patrimonio mobiliare ai fini ISEE

Viene demandato a un **decreto ministeriale** la **determinazione di nuovi criteri di computo** per il **calcolo** dell'Indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**) del **nucleo familiare**, relativamente alle **componenti** del **patrimonio mobiliare** costituite da:

- ♦ **giacenze**, anche all'**estero**, in **valute** o in **criptovalute**, e
- ♦ **rimesse in denaro all'estero**, anche attraverso sistemi di **money transfer** o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

⁶ A regime la causa di esclusione vige per redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro.

Cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci

Riproposto il regime temporaneo delle "assegnazioni e cessioni agevolate" di beni ai soci, consentendo alle **società commerciali** che **assegnano o cedono beni non strumentali** (immobili o mobili registrati) **ai soci entro il 30.09.2026**, di versare un'**imposta sostitutiva pari all'8%** (10,5% se la società non è operativa) sulla **differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto** dei medesimi beni.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

L'**imposta sostitutiva** deve essere **versata**, con modello F24, **in due rate**:

- ♦ la **prima** (pari al **60% dell'imposta dovuta**) **entro il 30.09.2026**;
- ♦ la **seconda** (pari al **restante 40%**) **entro il 30.11.2026**.

IMPOSTE INDIRETTE SU TRASFERIMENTI AI SOCI

Per assegnazioni e cessioni agevolate:

- ♦ le **aliquote dell'imposta di registro** eventualmente applicabili **siano ridotte** alla metà (**dai 3 % all'1,5%**);
- ♦ le **imposte ipotecarie e catastali** si applichino in **misura fissa** pari a 200 euro.

Estromissione dei beni delle imprese individuali

Viene riproposta per le **imprese individuali** la **facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i **beni posseduti al 30.09.2025**, a condizione che l'**esclusione** sia posta in essere **tra il 01.01.2026 e il 31.05.2026**.

Nello specifico, gli **imprenditori individuali**, previo **pagamento di una imposta sostitutiva** dell'IRPEF e dell'IRAP pari **all'8%** della differenza tra:

- ♦ il valore normale dei beni, e
- ♦ il relativo valore fiscalmente riconosciuto,

possono **estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali non produttivi** di reddito fondiario⁷.

Come visto, devono subordinatamente sussistere le seguenti condizioni:

- ♦ **i beni siano posseduti al 30.09.2025**;

⁷ di cui all'art. 43 del Tuir.

- ◆ le **esclusioni devono essere effettuate dal 01.01.2026 al 31.05.2026.**

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato:

- ◆ **entro il 30.11.2026** per il **60%**, e
- ◆ **entro il 30.06.2027** per la parte rimanente.

Si segnala infine che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 01.01.2026.

Rateizzazione delle plusvalenze

La Legge di bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla disciplina delle **plusvalenze**, riscrivendo integralmente il comma 4 dell'articolo 86 del TUIR e ridefinendo le regole per la loro **tassazione e l'eventuale rateizzazione**.

In via generale, per i **beni strumentali**, le plusvalenze realizzate **concorrono alla formazione del reddito per l'intero importo nell'esercizio in cui sono realizzate**, senza possibilità di rinvio automatico agli anni successivi.

Una disciplina più flessibile è invece prevista in caso di **cessione di azienda o di ramo d'azienda**. In tali ipotesi:

- ◆ la plusvalenza è, di norma, tassata per intero nell'anno di realizzo;
- ◆ tuttavia, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato **posseduto per almeno tre anni**, il contribuente può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:
 - ✓ per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, oppure
 - ✓ in quote costanti, **nell'esercizio di realizzo e nei successivi**, ma non oltre il quarto **(quindi in 5 periodi d'imposta)**.

Un trattamento sostanzialmente analogo è previsto anche per le **società sportive professionistiche**, con riferimento alla **cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta**. In questo caso:

- ◆ la plusvalenza concorre al reddito nell'esercizio in cui è realizzata;
- ◆ se i diritti sono stati posseduti **per almeno due anni**, è possibile optare per la **rateizzazione in quote costanti**, sempre entro il limite massimo di quattro esercizi;
- ◆ la rateizzazione è però ammessa **solo per la parte di plusvalenza riferibile al corrispettivo incassato in denaro**;
- ◆ l'eventuale quota non monetaria **deve essere tassata integralmente nell'anno di realizzo**.



Le nuove regole decorrono dall'anno fiscale 2026, e **le scelte dovranno risultare da apposita opzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi**, in assenza, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

Si dispone la **riapertura dei termini** per l'**affrancamento straordinario**, anche parziale, delle **riserve**, dei **fondi**, dei **saldi attivi di rivalutazione**, in sospensione di imposta:

- ♦ **esistenti nel bilancio chiuso al 31.12.2024**, e
- ♦ **che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025**,

attraverso il versamento di un'**imposta sostitutiva** nella misura del **10%**, da liquidare in sede di **dichiarazione dei redditi**.

L'imposta sostitutiva sarà **versata in 4 rate costanti annuali** come segue:

RATA	TERMINE VERSAMENTO
prima	versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (30.06.2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)
successive tre	termine previsto per le dichiarazioni dei redditi dei successivi tre anni

Novità disciplina dividendi

La Legge di bilancio 2026 introduce **novità nel trattamento fiscale dei dividendi** (e delle plusvalenze su partecipazioni) **deliberati dal 1° gennaio 2026**, quando i percettori sono **imprenditori, società o enti residenti**.

In particolare, viene **ristretto l'accesso al regime di esclusione (PEX)**: l'agevolazione si applica **solo** ai dividendi (e alle plusvalenze) derivanti da partecipazioni che rispettano **almeno uno** dei seguenti requisiti dimensionali:

- ♦ **partecipazione non inferiore al 5%**, detenuta anche **indirettamente tramite società controllate**, oppure
- ♦ **valore della partecipazione non inferiore a 500.000 euro**.

Gli **stessi requisiti** sono richiesti anche per applicare la **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dell'1,20%** sui dividendi corrisposti a **società o enti non residenti** soggetti a imposta negli **Stati UE o SEE**.

Valutazione titoli attivo circolante in bilancio

Viene introdotta una **misura temporanea** rivolta ai soggetti che **non applicano i principi**

contabili internazionali (c.d. **OIC adopter**).

In particolare, **per gli esercizi 2025 e 2026**, è consentito:

- ♦ **valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio** mantenendo il **valore di iscrizione in bilancio** risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato;
- ♦ **in alternativa al valore di mercato**, che normalmente riflette l'andamento delle quotazioni.



Chi si avvale di tale facoltà **dovrà destinare una riserva indisponibile di utili** di ammontare pari alla **differenza** tra i **valori di iscrizione** registrati e i **valori di mercato** rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al **netto** del relativo **onere fiscale**.

In caso di **utili** di esercizio **insufficienti**, la riserva può essere integrata da **riserve di utili** (o altre riserve patrimoniali) disponibili o, in mancanza, da **utili di esercizi successivi**.

Rottamazione quinquies

Si ripropone la **definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione** ("**rottamazione delle cartelle esattoriali**", oggi nella versione **quinquies**) per i ruoli affidati **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**.

L'adesione consente di **azzerare** le principali componenti accessorie del debito, pagando solo:

- ♦ il **capitale** (imposta/contributo),
- ♦ le **spese** di notifica e delle eventuali procedure esecutive.

Il pagamento parte dal **31 luglio 2026** e può avvenire:

- ♦ in **un'unica soluzione**, oppure
- ♦ a **rate**, con **interesse del 3%**.

Un aspetto operativo importante: con il versamento della **prima rata** (o dell'unica soluzione) si determina l'**estinzione delle procedure esecutive già avviate**.



La novità di questa nuova versione è che l'accesso riguarda **solo carichi derivanti da controlli automatizzati e formali** (imposte e contributi), mentre **restano fuori** i ruoli legati ad **atti di accertamento**.

Le modalità restano simili alle precedenti rottamazioni: si presenta una **domanda all'agente della riscossione**, che poi comunica l'importo dovuto e, in caso di rateizzazione, il relativo calendario scadenze.

Rottamazione quinquies per gli enti locali

Viene data la possibilità alle **Regioni** e agli **altri enti locali** di introdurre forme di **definizione agevolata** di **carichi** di propria spettanza **affidati alla riscossione** – peraltro anche per i casi in cui siano già incorso **procedure di accertamento** o **controversie** attribuite alla **giurisdizione tributaria** in cui è parte il medesimo ente, nonché per le **entrate di tipo patrimoniale**.

Ritenuta generalizzata sui pagamenti tra imprese

La Legge di bilancio 2026 modifica l'art. 25 del D.P.R. 600/1973 introducendo, **per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2028**, una **ritenuta d'acconto sulle imposte sui redditi** applicabile ai **corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell'esercizio d'impresa**.

Le aliquote previste sono:

- ♦ **0,5%** per i pagamenti effettuati nel **2028**;
- ♦ **1%** a decorrere dal **2029**.

La ritenuta **non si applica** ai soggetti che, al momento del pagamento:

- ♦ hanno aderito al **concordato preventivo biennale**;
- ♦ rientrano nel regime di **adempimento collaborativo**.

È inoltre esclusa l'applicazione della ritenuta quando il pagamento avviene tramite **bonifici soggetti a ritenuta automatica** già operata da banche o Poste (ad esempio per spese detraibili o deducibili).

Misure contrasto indebite compensazioni

Si **abbassa la soglia** oltre la quale scatta il **divieto di compensazione dei crediti tramite modello F24** in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo.

In particolare, il divieto di compensazione si applica ai contribuenti che:

- ♦ hanno **ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati alla riscossione** per **imposte erariali e relativi accessori**;
- ♦ per un **importo complessivo superiore a 50.000 euro** (la soglia precedente era pari a 100.000 euro).

In tali casi, **non è possibile utilizzare in compensazione i crediti** mediante F24, **ad eccezione** dei crediti:

- ♦ relativi a **contributi previdenziali**;
- ♦ e ai **premi INAIL**, che restano compensabili.

Estensione patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione

Si rafforzano gli strumenti a disposizione dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R)** per contrastare la c.d. "**evasione da riscossione**", ampliando l'uso dei dati delle **fatture elettroniche**.

In particolare, viene previsto che l'Agente della riscossione possa utilizzare, **per finalità mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi**, i dati relativi alla **somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente**:

- ♦ dai **debitori iscritti a ruolo**, inclusi quelli con **accertamenti esecutivi o avvisi di addebito** affidati alla riscossione;
- ♦ nonché dai **coobbligati** nei confronti dello stesso committente o cessionario.

Con la nuova norma è consentito anche **a AdE-R un indirizzamento più efficace delle azioni esecutive** (ad esempio pignoramenti presso terzi).

Le **modalità operative** saranno definite con un **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**.

Spedizioni extra-UE di modico valore nuovo contributo doganale da 2 euro

La Legge di bilancio 2026 introduce un **contributo per le spese amministrative doganali** relativo alle **spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE**. In particolare, il contributo:

- ♦ si applica alle **spedizioni con valore dichiarato non superiore a 150 euro**;
- ♦ riguarda **merci provenienti da Paesi terzi**;
- ♦ è pari a **2 euro per spedizione**;
- ♦ viene **riscosso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** al momento dell'**importazione definitiva**.

La misura è coerente con il **Codice doganale dell'Unione europea** e mira a coprire i costi amministrativi connessi alla gestione di questo tipo di importazioni.

Rivalutazione terreni e partecipazioni dal 2026

Dopo circa un anno dalla sua "stabilizzazione" operata con la "Legge di Bilancio 2025"⁸, la **rivalutazione delle partecipazioni societarie e dei terreni** torna nuovamente al centro

⁸ Art. 1, comma 30 della Legge 207/2024, che dopo anni di proroghe ripetute aveva finalmente messo a regime l'istituto con l'obiettivo di garantire uno strumento permanente e prevedibile per i contribuenti.

del dibattito, con una **nuova modifica** che **innalza l'imposta sostitutiva** dovuta per l'affrancamento dal 18% **al 21%**.

Esonero contributivo biennale per assunzioni 2026

Si prevede il riconoscimento di un **esonero parziale** dalla quota dei contributi di previdenza sociale a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, con riferimento ad assunzioni o trasformazioni da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2026.

Viene demandata ad un decreto ministeriale la definizione esatta delle modalità attuative.

Erogazione anticipata indennità NASPI

Questo comma, inserito in sede referente, modifica le modalità di erogazione anticipata della NASpI (l'indennità di disoccupazione involontaria per i lavoratori dipendenti) che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità, invece che mensilmente.

La disposizione prevede che l'erogazione della prestazione anticipata **non avvenga più in un'unica soluzione**, come attualmente previsto, ma **in due rate**:

- ◆ la prima rata in misura pari al 70 per cento dell'intero importo;
- ◆ la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere:
 - ✓ al termine della durata della prestazione qualora questo intervenga prima dei sei mesi dall'inizio dell'attività, o
 - ✓ non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda se il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente.



L'erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASPI mensile.

Innalzamento deducibilità contributi ai fondi pensione

A decorrere dal 1° luglio 2026 è previsto **l'innalzamento della quota di contribuzione alla previdenza complementare deducibile** dall'imposta sui redditi che passerà, dagli attuali 5.164,57 euro, **a 5.300 euro**.

Inoltre, sono si modifica la disciplina sulla possibilità di liquidazione in forma di capitale di una quota di prestazione complementare.

Si introducono, con riferimento alle forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita, possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia con il relativo trattamento fiscale.

Accantonamento TFR e adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato

Vengono rivisti i criteri per individuare i **datori di lavoro privati obbligati a versare al Fondo INPS gli accantonamenti TFR** dei propri dipendenti: a decorrere dai periodi di retribuzione successivi al 31 dicembre 2025, l'obbligo di versamento ricomprende anche i datori di lavoro che raggiungano o superino la soglia dimensionale dei **50 dipendenti** negli anni successivi all'avvio dell'attività.

Il relativo computo deve essere effettuato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente a quello del periodo di retribuzione considerato.

Per il biennio 2026-2027, l'estensione dell'obbligo non opera qualora la media annuale dei dipendenti dell'anno precedente risulti inferiore a 60 unità.

Dal 1° gennaio 2032, scatterà la riduzione della soglia dimensionale da 49 a **39 dipendenti**.

Il comma 204 invece modifica il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ampliando l'ambito del conferimento tacito (silenzio-assenso) del TFR alla previdenza complementare, estendendone gli effetti anche alle ulteriori forme di contribuzione del datore di lavoro e del lavoratore. Contestualmente, rafforza i doveri informativi in capo ai datori di lavoro privati verso i lavoratori in materia di previdenza complementare

Esonero contributivo per l'assunzione di madri lavoratrici

Si prevede il riconoscimento di un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro del settore privato che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne con i seguenti requisiti

- ♦ **madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni,**
- ♦ **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**

L'esonero è riconosciuto nel **limite massimo di importo di 8.000 euro** annui e la **durata** è di:

- ♦ 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato
- ♦ 12 mesi dalla data di assunzione, se l'assunzione è a tempo determinato,

- ♦ 18 mesi, se il relativo contratto è trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.



Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.

CONDIZIONI

L'esonero:

- ♦ non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato
- ♦ non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- ♦ è cumulabile invece con la deduzione IRES maggiorata.

Iper-ammortamento per i beni strumentali nuovi

Viene **riproposta** la **disciplina** della **maggiorazione** dell'**ammortamento** (c.d. "**iper-ammortamento**"), ai fini **IRES** ed **IRPEF**, per gli **investimenti**:

- ♦ in **beni strumentali nuovi** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "**Industria 4.0**";
- ♦ **effettuati** dalle **imprese dal 01.01.2026 al 30.09.2028**.

Gli **elenchi** dei **beni materiali e immateriali agevolabili** sono aggiornati ed inseriti, come allegati alla presente legge.

Nello specifico la **maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi** da considerare nella determinazione delle **quote di ammortamento** e dei **canoni di locazione finanziaria** deducibili, vale per gli investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché**, come precisato a seguito della modifica introdotta al Senato, **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea** o in **Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo**.

Tale **maggiorazione** da applicare al costo degli investimenti, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali (IRES e IRPEF), è la seguente:

MISURA	LIVELLO INVESTIMENTI
180%	fino a 2,5 milioni di euro
100%	oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
50%	oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

Vi sono alcune **casistiche di esclusione** dall'agevolazione, per le **imprese** che si trovano nelle seguenti situazioni: liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, sottoposte ad altra procedura concorsuale o che siano destinatarie di sanzioni interdittive di cui al provvedimento sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche⁹.

In ogni caso, poi, per le imprese ammesse al beneficio la **spettanza dell'agevolazione è subordinata**:

- ♦ al **rispetto** delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore,
- ♦ e al **corretto adempimento** degli obblighi di **versamento** dei **contributi previdenziali** e **assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **Ministro delle imprese e del made in Italy** ha il compito di stabilire le **modalità di attuazione dell'incentivo** con **decreto** da adottare, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026, definendo in particolare la **procedura di accesso al beneficio**, nonché il **contenuto**, le **modalità e i termini di trasmissione** delle **comunicazioni periodiche**, delle **certificazioni** e dell'eventuale **ulteriore documentazione** atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Comunicazioni pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

Innalzato da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario pagato in contanti superato il quale:

- ♦ i **soggetti non obbligati alla fatturazione**, (tra cui commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande e altri) e
- ♦ le **agenzie di viaggio e di turismo**,

devono effettuare **una comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle singole operazioni** legate al turismo ed effettuate **da parte di soggetti stranieri**.

Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici

La norma istituisce un **fondo** da ripartire tra i Comuni per **l'erogazione di contributi** da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro **per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado.

⁹ D.lgs. 231/2001.

STUDIO CIOCCA & ASSOCIATI

COMMERCIALISTI – CONSULENTI DEL LAVORO - REVISORI LEGALI DEI CONTI

LIMITE DI REDDITO	Nuclei familiari con ISEE fino a 30.000 euro
CONTRIBUTO	Il Comune destinerà risorse direttamente alle famiglie per l' acquisto di libri scolastici , anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado